

Protocollo n.159/U-FP 2011

Roma li, 16 marzo 2011

Alle **Strutture Regionali e Territoriali FPCGIL**

**Oggetto: festività del 17 marzo e del 25 aprile 2011**

Con la presente siamo a precisare che, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri, attraverso l'approvazione Decreto Legge n°5 del 22 febbraio 2011, di conferma solo sul piano formale di quanto previsto dalla legge 100 del 29 settembre 2010 – si è istituito il 17 marzo 2011 - ricorrenza del 150 ° anniversario della proclamazione dell'Unita d'Italia – come festa Nazionale.

Detta ricorrenza è valida esclusivamente per il solo 2011 e, per come è stato concepito, il citato Decreto Legge n°5 dello scorso febbraio, determina conseguenze dirette sul rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente.

Sul piano sostanziale, riportando il testo dell'articolo 1 comma 2 che del Decreto Legge, ...*"al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione , alla festività Nazionale per il 150° anniversario dell'Unita d'Italia, proclamata per il 17 marzo 2011"*, il Governo non ha recuperato né lo spirito né il valore della giornata del 17 marzo facendo pagare ai lavoratori la festività attraverso la sostituzione del trattamento della festività soppressa del 4 novembre sul 17 marzo 2011. Come dire : "offro io ma paghi tu".

Comunque, al di là della valutazione politica che appartiene al giudizio di ognuno di noi, dal Decreto Legge n°5 ne consegue che la festività del 17 marzo deve essere remunerata con le dinamiche previste per il giorno 4 novembre e, ad essa, si applicano gli istituti giuridici e contrattuali come per il 4 novembre, dal momento che il trattamento di questa ultima giornata si applica in sostituzione al 17 marzo 2011.

In sintesi, per quanto riguarda la normativa Federambiente, viene modificata la norma dell'articolo 21, lettera B) relativa al trattamento delle festività nazionali e religiose

soppresse che prevede, “in sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’articolo 1 della legge n°54 del 5 marzo 1977 e del relativo trattamento economico, a decorrere dal 1 maggio 2008, sono riconosciuti tre giorni di permessi individuali, con decorrenza della retribuzione globale...”.

L’individuazione esatta dei tre giorni di permesso individuale è evidente nello stesso articolo 21, lettera B) comma 3 “... *residue festività soppresse, Ascensione, San Pietro e Paolo e 4 novembre*”.

Ne consegue che, per i lavoratori con CCNL Federambiente – anche alla luce delle dinamiche di rinnovo contrattuale, il trattamento è diverso a seconda dell’inizio del rapporto di lavoro:

- assunti a far data dal 1 maggio 2008 - i giorni di permesso di cui all’articolo 21 lettera B) vengono ridotti a due;
- lavoratori in forza al 30 aprile 2003 e per quelli assunti nel periodo compreso tra il 1 maggio 2003 – 30 aprile 2008 che, ai sensi della normativa posta in calce all’articolo 21 del vigente CCNL mantengono il trattamento per le festività nazionali e religiose previste dai punti 11 e 12 dell’articolo 21 del CCNL 21 maggio 2003, i giorni di permesso riconosciuti in sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse, vengono ridotti a 1 ovvero a 2 rispettivamente se l’orario settimanale è ripartito su 5 o 6 giorni.

Per i dipendenti, invece, che svolgono la loro prestazione lavorativa nella giornata del 17 marzo i giorni di permesso spettanti non vengono ridotti dal momento che la festività non viene fruita, anche se la loro data di assunzione è diversa nei singoli casi.

Inoltre per gli stessi dipendenti di cui sopra che prestano attività lavorativa, evidentemente, la festività del 17 marzo è altresì compensata **con la sola maggiorazione** contrattualmente prevista per il lavoro festivo.

Qualora si decida di rinunciare al giorno di riposo compensativo, derivante dagli effetti delle festività soppresse, trova applicazione l’articolo 19 comma 6 del vigente CCNL che stabilisce per il lavoro festivo la corresponsione della retribuzione individuale maggiorata del:

- 50% in caso di festivo diurno,
- 75% in caso di festivo notturno,

Per quanto riguarda il CCNL Fise/Assoambiente le conseguenze derivanti dagli effetti del Decreto Legge n°5 del 22 febbraio 2011, sono di più semplice interpretazione in quanto, la giornata del 4 novembre, così come previsto dall’articolo 21, lettera B) nei commi 4 e 5 ai lavoratori, non trova effetti compensativi in giornate di riposo aggiuntive e, conseguentemente, nel corso dell’anno non verrà corrisposta la quota giornaliera di retribuzione normale aggiuntiva.

Nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa nella giornata del 17 marzo trovano applicazione la disciplina prevista per le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'articolo 21, lettere A) del CCNL 5 aprile 2008.

In maniera opportuna vi segnaliamo di prestare attenzione al fatto che, dato che questo anno coincidono la festività della Liberazione e del Lunedì di Pasqua e che, a norma della Legge 260/1949, qualora una delle festività nazionali coincida con la domenica, il datore di lavoro deve corrispondere oltre al normale trattamento economico anche un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.

Le successive modificazioni introdotte della Legge 90/1954 al testo della Legge 260/1949 hanno anche chiarito che, in caso di ricorrenze plurime (coincidenza di un giorno festivo con un altro giorno festivo) il trattamento da corrispondere al lavoratore assente deve essere sempre corrisposto in quantità pari ai giorni festivi coincidenti.

Chiudiamo con l'ultima considerazione di ordine generale che, non può non evidenziare come l'atteggiamento da parte del Governo – nello specifico sulla festività nazionale del 17 marzo - è assolutamente in linea con i continui attacchi ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici anche attraverso pericolosi comportamenti sugli elementi fondanti della nostra Repubblica.

Il Risorgimento, la Resistenza e la Costituzione rappresentano i momenti più alti della nostra storia e, oggi più che mai, l'Unità del Paese non è solo un fatto "patriottico" ma assume un significato preciso per chi crede nella coesione, nella solidarietà, nella giustizia e nella uguaglianza.

Per questo le lavoratrici e i lavoratori festeggeranno con convinzione e emozione il 17 marzo, facendo sventolare ancor più forte quel tricolore dai posti di lavoro e dalla propria casa, così come fecero i nostri Padri.

Fraterni Saluti

p. il Coord.to Naz. le FP/CGIL Igiene Amb.le

**Massimo Cenciotti**



p. la Segreteria Naz. le FP/CGIL

**Adriano Sgrò**

